401241

Tel.

## NOTAIO ALBERTO VALERIANI

40124 Bologna - Viale XII Giugno, 15 tel.051/272.888 - fax.051/272.999 avaleriani@notariato.it

Repertorio n. 20148

Raccolta n. 12189

## Atto costitutivo di Associazione REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno otto del mese di giugno dell'anno duemilanove (8 - 6 - 2009)

a Bologna, in Viale XII Giugno n. 15, davanti a me

## **ALBERTO VALERIANI**

Notaio in Bologna, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Bologna, sono comparse le seguenti persone della identità personale delle quali sono certo:

1) GALLAZZI ANNA, nata a Piacenza il 21 giugno 1954, residente a Piacenza in via della Ferma n. 24, codice fiscale GLL NNA 54H61 G535I, la quale interviene al presente atto esclusivamente quale Vice-Presidente dell'Associazione di volontariato non riconosciuta denominata LA CITTA' DELLE DONNE, con sede legale a Piacenza, in Via Romagnosi n. 33, codice fiscale 91041750331, e, come tale, in legale rappresentanza dell'Associazione suddetta a norma dello statuto della stessa, per dare esecuzione alla deliberazione del Consiglio Direttivo in data 5 giugno 2009;

2) GARDINAZZI LUCIA, nata a Luzzara (Reggio nell'Emilia) il 5 settembre 1949, residente a Reggio nell'Emilia, in Via Piani n. 20, codice fiscale GRD LCU 49P45 E772Q, la quale interviene al presente atto esclusivamente quale Presidente dell'Associazione di promozione sociale non riconosciuta denominata NONDASOLA - DONNE INSIEME CONTRO LA VIOLENZA ONLUS, con sede legale a Reggio nell'Emilia, in Via Spani n. 12/a, codice fiscale 91070260350, e, come tale, in legale rappresentanza dell'Associazione suddetta a norma dello statuto della stessa, per dare esecuzione alla deliberazione del Comitato Organizzativo in data 27 maggio 2009;

3) BAGNARA ALESSANDRA, nata a Ravenna il 24 gennaio 1965, residente a Ravenna, in Via Alessandro Volta n. 30, codice fiscale BGN LSN 65A64 H199F, la quale interviene al presente atto esclusivamente quale Presidente dell'Associazione di volontariato non riconosciuta denominata LINEA ROSA ONLUS, con sede legale a Ravenna, in Via Mazzini n. 57/a, codice fiscale 92022400391, e, come tale, in legale rappresentanza dell'Associazione suddetta a norma dello statuto della stessa, per dare esecuzione alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 8 aprile 2009:

4) PIOPPI NADIA, nata a Carpi (Modena) il 29 aprile 1948, residente a Modena, in Viale Caduti del Lavoro n. 114, codice fiscale PPP NDA 48D69 B819E, la quale interviene al presente atto esclusivamente quale Presidente dell'Associazione di promozione sociale non riconosciuta denominata CASA DELLE DONNE CONTRO LA VIOLENZA ONLUS, con sede legale a Modena, in Via del Gambero n. 77, codice fiscale 94021230365, e, come tale, in legale rappresentanza dell'Associazione suddetta a norma dello statuto della stessa, per dare esecuzione alla deliberazione della Commissione di Gestione in data 1 giugno 2009;

5) BIANCONI SUSANNA, nata a Foiano della Chiana (Arezzo) il 17 settembre 1952, residente a Bologna, in Via S. Mamolo n. 116, codice fiscale BNC SNN 52P57 D649W, la quale interviene al presente atto esclusivamente quale Presidente dell'Associazione di promozione sociale non rico-



AGENZIA
DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE
BOLOGNA 3
Registrata il 19.6.1009...

Registrato il ..., Serie 1T al N. Corrisposti

16800

6459



nosciuta denominata CASA DELLE DONNE PER NON SUBIRE VIO-LENZA ONLUS, con sede legale a Bologna, in Via dell'Oro n. 3, codice fiscale 92023590372, e, come tale, in legale rappresentanza dell'Associazione suddetta a norma dello statuto della stessa, in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 29 aprile 2009;

6) SOMMA NADIA, nata a Milano il 4 aprile 1963, residente a Ravenna, frazione Piangipane, in via Piangipane n. 249/e, codice fiscale SMM NDA 63D44 F205T, la quale interviene al presente atto esclusivamente quale Presidente dell'Associazione di volontariato non riconosciuta denominata DEMETRA DONNE IN AIUTO ONLUS, con sede legale a Lugo (Ravenna), in Corso Garibaldi n. 116, codice fiscale 91014770399, e, come tale, in legale rappresentanza dell'Associazione suddetta a norma dello statuto della stessa, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Direttivo in data 28 maggio 2009;

7) ORIANI ANTONELLA, nata a Faenza (Ravenna) il 21 aprile 1961, residente a Faenza (Ravenna), in Via Ravegnana n. 42, codice fiscale RNO NNL 61D61 D458L, la quale interviene al presente atto esclusivamente quale Presidente dell'Associazione di volontariato non riconosciuta denominata SOS DONNA ONLUS, con sede legale a Faenza (Ravenna), in Via Laderchi n. 3, codice fiscale 90014420393, e, come tale, in legale rappresentanza dell'Associazione suddetta a norma dello statuto della stessa, in esecuzione della deliberazione del Comitato di Amministrazione in data 25 maggio 2009;

8) GHETTI PATRIZIA, nata a Bologna il 2 agosto 1964, residente a Rimini, in Via Tolmino n. 24, codice fiscale GHT PRZ 64M42 A944I, la quale interviene al presente atto esclusivamente quale Presidente dell'Associazione di volontariato non riconosciuta denominata ROMPI IL SILENZIO ONLUS, con sede legale a Rimini, in Via Bissolati n. 14, codice fiscale 91096290407, e, come tale, in legale rappresentanza dell'Associazione suddetta a norma dello statuto della stessa, in esecuzione della delibera-

zione del Comitato Direttivo in data 20 maggio 2009;

9) FRIGERI SAMUELA, nata a Fidenza il 25 agosto 1967, residente a Parma in via Albanese n. 1, codice fiscale FRG SML 67M65 B034J, la quale interviene al presente atto esclusivamente quale Vice-Presidente dell'Associazione di volontariato non riconosciuta denominata CENTRO ANTI-VIOLENZA ONLUS, con sede legale a Parma, in Vicolo Grossardi n. 8, codice fiscale 92041270346, e, come tale, in legale rappresentanza dell'Associazione suddetta a norma dello statuto della stessa, in esecuzione della deliberazione del Comitato Organizzativo in data 28 maggio 2009.

Col presente atto le comparenti convengono quanto segue:

Art. 1) E' costituita fra le Associazioni La Città delle Donne, Nondasola -Donne insieme contro la violenza Onlus, Linea Rosa Onlus, Casa delle Donne contro la violenza Onlus, Casa delle Donne per non subire violenza Onlus, Demetra Donne in aiuto Onlus, SOS Donna Onlus, Rompi il Silenzio Onlus e Centro Antiviolenza Onlus, di cui sopra, una Associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale denominata "COORDINAMENTO DEI CENTRI ANTIVIOLENZA DELL'EMI-LIA ROMAGNA - ONLUS", con sede legale a Bologna, in Via dell'Oro n. 3. Art. 2) L'Associazione è regolata dal seguente statuto composto da n. 29 articoli:

## STATUTO

dell'Associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale denominata "Coordinamento dei Centri Antiviolenza dell'Emilia Romagna - ONLUS" (che fino al completo espletamento di tutte le formalità richieste dalla legge per essere considerata organizzazione non lucrativa di utilità sociale avrà la denominazione di "Coordinamento dei Centri Antiviolenza dell'Emilia Romagna").

## TITOLO I

## **DENOMINAZIONE - DURATA - SEDE**

## Articolo 1 - Denominazione

E' costituita una Associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale denominata "Coordinamento dei Centri Antiviolenza dell'Emilia Romagna - ONLUS", a norma dell'Art. 36 e seguenti del Codice Civile e del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

L'Associazione fino al completo espletamento di tutte le formalità richieste dalla legge per essere considerata organizzazione non lucrativa di utilità sociale avrà la denominazione di "Coordinamento dei Centri Antiviolenza dell'Emilia Romagna".

L'Associazione è regolata dal presente Statuto ed agisce nei limiti stabiliti dal Codice Civile (art. 36 e seguenti in tema di associazioni non riconosciute), dalle Leggi Statali e Regionali che regolano l'attività dell'associazionismo e del volontariato, nonché dei principi generali dell'ordinamento.

## Articolo 2 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

## Articolo 3 - Sede legale

L'Associazione ha sede legale a Bologna in Via dell'Oro n. 3.

L'Associazione potrà avere anche una sede operativa, che sarà deliberata dal Consiglio Regionale.

## TITOLO II PRINCIPI - SCOPO - FINALITA' - ATTIVITA'

## Articolo 4 - Principi

Partecipano all'Associazione associazioni di promozione sociale e di volontariato che gestiscono Centri antiviolenza, Centri di accoglienza, Case rifugio e Case delle donne, con sede nella Regione Emilia-Romagna che operano all'interno dell'ottica della differenza di genere e/o del pensiero e della pratica della differenza sessuale.

- Gli Organismi che fanno parte dell'Associazione, tenendo conto delle precipue realtà territoriali e locali, nel rispetto delle differenze e della propria storia politica, concordano con i principi dell'Associazione che sono quelli:
- a) di essere impegnate a combattere la violenza alle donne, accogliere le donne nei Centri Antiviolenza da loro gestiti e favorire politiche locali tese a migliorare l'accoglienza delle donne e sensibilizzare al tema;
- b) di adottare una metodologia comune e cioè la "metodologia dell'accoglienza", fondata sulla relazione tra donne e sul rimando positivo del proprio sesso/genere, con la conseguenza che, sulla base di tale relazione, ogni donna accolta ha l'opportunità di intraprendere un percorso di autonomia, consapevolezza, "empowerment";
- c) di operare con un approccio di genere, che tenga presente e valuti tutti gli ambiti di impatto della violenza nella vita della donna e dei bambini e delle bambine (personale, sociale, relazionale, lavorativo e della salute



psicofisica), di tener conto delle direttive e delle raccomandazioni di Organismi internazionali, quali le Nazioni Unite, il Consiglio d'Europa e l'OMS, nonchè dei protocolli di intervento con le vittime di traumi interpersonali;

d) di operare sulla necessità che nei Centri e nelle Case lavorino solo operatrici che abbiano avuto una formazione specifica sulle dinamiche della violenza e sugli effetti che produce, ove sia garantita la supervisione e la formazione continua;

e) di conservare completa autonomia nelle scelte e nella gestione delle proprie associazioni, nel rispetto dei principi espressi nel seguente Statuto.

## Articolo 5 - Scopo

L'Associazione non ha fine di lucro.

Lo scopo dell'Associazione è di fornire sostegno e assistenza, materiali e morali, alle vittime, in particolare le donne, di maltrattamenti e violenze, fisiche, psicologiche, economiche e sessuali, in ambito familiare ed extrafamiliare, di approfondire la ricerca, la riflessione, il dibattito e la consapevolezza sulle situazioni, familiari ed extra-familiari, di disagio femminile e, in particolare, sul tema della violenza di ogni genere, e sessuale in modo precipuo, nei confronti delle donne e dei loro figli, il coordinamento degli Organismi che partecipano all'Associazione.

### Articolo 6 - Finalità

L'Associazione si propone l'esclusivo perseguimento di finalità di carattere sociale di cui alla lettera "b" dell'art. 10 del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, proponendosi in particolare di:

- rappresentare i Centri antiviolenza e le Case delle donne per la realizzazione dei principi di cui al Titolo II;

- costruire un'identità comune che sviluppi progettualità e visibilità dei Centri antiviolenza e delle Case delle donne;

- essere interlocutrice per le istituzioni nazionali e internazionali che intendono affrontare e contrastare la violenza alle donne e ai loro figli;

- svolgere un ruolo propositivo per l'elaborazione e/o le modifiche della normativa relativa ai diritti delle donne;

- salvaguardare e valorizzare il patrimonio di saperi, di elaborazioni ed esperienze professionali acquisite dai Centri;

- elaborare progetti di ricerca, di studio e iniziative volte alla conoscenza del fenomeno della violenza, in un'ottica di riflessione sulle esperienze e di formazione continua e diffusa per i Centri e per il territorio;

- individuare, valorizzare e diffondere esempi di buone pratiche di contrasto alla violenza;

- essere un soggetto politico che promuova azioni per un cambiamento culturale e di trasformazione sociale;

- sostenere Centri e Case delle donne di nuova costituzione.

## Articolo 7 - Attività

L'Associazione svolgerà attività nei settori di cui ai punti 1 (assistenza sociale e socio sanitaria), 2 (assistenza sanitaria), 5 (formazione) e 10 (tutela dei diritti civili) di cui alla lettera "a" dell'art. 10 del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e particolarmente:

- proporre iniziative, azioni, programmi, piani di lavoro, progetti contro la violenza alle donne che abbiano un interesse comune tra i diversi Centri antiviolenza Associati

- individuare gli obiettivi politici e la programmazione annuale delle azioni

che si intendono realizzare;

- favorire scambio, confronto, sostegno, valorizzazione reciproca tra Associazioni anche attraverso materiali prodotti dalle singole Associazioni poiché l'arricchimento delle singole aumenta la forza e dà maggiore visibilità all'esterno a tutte;
- agevolare lo scambio di informazioni rispetto alle convenzioni, e alle forme di finanziamento pubblico e privato, bandi e gare, ecc.;
- promuovere la conoscenza e lo scambio di esperienza relativi a nuovi progetti sviluppati dalle singole Associazioni al fine di sostenere altre che vogliono realizzare progetti simili;
- elaborare in comune progetti di ricerca per sensibilizzare l'opinione pubblica sul problema della violenza e aumentare la conoscenza del fenomeno;
- realizzare azioni di sensibilizzazione e prevenzione al fine di diffondere la conoscenza dell'esistenza del Centri, la loro metodologia, il problema della violenza alle donne, la cultura della differenza di genere;
- progettare e gestire corsi di formazione per figure professionali differenziate tra cui forze dell'ordine, personale socio-sanitario, insegnanti, ecc. per aumentare e scambiare conoscenze, fare circolare metodologie ed esperienze;
- organizzare convegni, dibattiti, cicli di seminari tesi ad approfondire la tematica ed incidere sulla coscienza collettiva, i mass media e le istituzioni;
- promuovere attività formative rivolte alle operatrici/volontarie delle Associazioni con lo scopo di condividere metodologie, approfondire e sviluppare nuove competenze;
- sviluppare azioni che favoriscano la consapevolezza che la violenza alle donne non è solo un problema locale ma è diffuso nel territorio dell'Emilia-Romagna come in tutto il mondo
- darsi forza reciproca nelle contrattazioni con gli Enti locali al fine di rafforzare ogni singola Associazione;
- essere forza interlocutrice e propositiva per le istituzioni comunali, provinciali e Regionali per quanto attiene la tematica della violenza alle donne e svolgere una funzione propositiva, critica ed innovativa per introdurre, migliorare e/o modificare le normative Regionali e nazionali relative ai diritti delle donne;
- promuovere e realizzare progetti di ricerca e di studio sulle cause e gli effetti della violenza a donne e minori, con particolare attenzione alle sue trasformazioni;
- progettare e mettere in atto attività di "fund-raising";
- partecipare a bandi e progetti Regionali, nazionali ed internazionali;
- promuovere la costituzione di parte civile, esercitando ogni attività connessa in ogni grado di giudizio e l'organizzazione di interventi correlati;
- partecipare a tavoli, forum Regionali, nazionali o internazionali nel rispetto della pluralità, dell'autonomia e delle scelte di ogni componente l'Associazione
- E' fatto comunque divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle di cui alla lettera "a" dell'art. 10 del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
- L'Associazione potrà pertanto svolgere attività direttamente connesse con quelle proprie istituzionali sopra elencate.



### Articolo 8 - Adesioni ad altri enti

L'Associazione, nell'ottica dei propri principi, per il perseguimento del proprio scopo e nell'ambito delle finalità che si propone di raggiungere, potrà aderire ad Organismi nazionali, esteri ed internazionali, aventi principi, scopi e finalità analoghi o comunque connessi per i propri, sempre nel rispetto del divieto di cui all'articolo che precede.

## TITOLO III Associati

### Articolo 9 - Associati

L'Associazione è costituita da:

- Organismi Associati fondatori, che sottoscrivono l'atto costitutivo;
- Organismi Associati ordinari, che aderiscono successivamente.

Possono aderire all'Associazione associazioni di donne di volontariato e/o di promozione sociale e/o organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) composte da donne e/o altre forme organizzative come cooperative sociali di donne che abbiano nello Statuto come finalità prioritaria la lotta alla violenza contro le donne e loro figli/e, la sua prevenzione, il sostegno e la protezione.

Gli Organismi Associati devono aver maturato l'esperienza della metodologia dell'accoglienza e/o dell'ospitalità da almeno tre anni ed avere sede nella Regione Emilia-Romagna.

Le associazioni aderenti gestiscono Centri antiviolenza e/o Case rifugio devono rispondere a determinati criteri di offerta qualificata dei servizi e prestazioni riferite all'accoglienza a donne e ai loro figli vittime di violenza, alla gestione dell'emergenza, all'ospitalità e alla protezione nelle case rifugio, all'individuazione e attuazione dei percorsi individualizzati; dovranno innoltre aver svolto un lavoro culturale, di formazione, prevenzione e sensibilizzazione sul territorio.

Ai sensi della lettera "h" dell'art. 10 del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460:

- è prevista una disciplina uniforme del rapporto Associativo e delle modalità Associative in modo da garantire l'effettività del rapporto Associativo;
- è espressamente esclusa la temporaneità del rapporto Associativo.

Tutti gli Organismi Associati, fondatori ed ordinari, godono di uguali diritti e sono tenuti a rispettare uguali doveri.

## Articolo 10 - Adesione

Gli Organismi che intendono aderire all'Associazione devono presentare domanda scritta sottoscritta dal legale rappresentante, dichiarando di condividere il presente Statuto nella sua interezza.

Alla domanda devono essere allegati:

- a) il proprio Statuto, atto costitutivo o altro atto attestante l'esistenza e l'effettiva costituzione;
- b) la documentazione relativa all'attività svolta;
- c) la dichiarazione dell'impegno a versare annualmente la quota Associativa all'Associazione.

Il Consiglio Regionale, esamina la documentazione presentata e verificata la sussistenza dei requisiti richiesti, decide in merito all'accoglimento della domanda.

L'eventuale rigetto della domanda di adesione deve essere esplicitamente motivato e comunicato per iscritto, mediante raccomandata a.r., all'Organismo che ha fatto richiesta di adesione.

Contro il rigetto della domanda di adesione, può presentare ricorso per iscritto all'Associazione entro 60 giorni dall'avvenuta comunicazione del rigetto stesso. Sul ricorso decide inappellabilmente l'Assemblea dell'Associazione nella prima riunione.

Nel caso di ammissione della domanda, l'adesione si perfeziona solo con il versamento della quota Associativa.

Nel caso in cui l'accoglimento della domanda venga comunicato entro il 30 giugno (ovvero entro tale data l'Assemblea decida positivamente sul ricorso), la quota Associativa va versata interamente; in caso di accoglimento o decisione successivi alla predetta data la quota Associativa per il primo anno dovrà essere versata ridotta alla metà.

## Articolo 11 – Diritti e doveri degli Organismi Associati

Tutti gli Organismi Associati hanno gli stessi diritti, possono partecipare alle iniziative promosse dalla Associazione e hanno diritto di intervenire all'Assemblea.

Tutti gli Organismi Associati hanno diritto di voto in ogni deliberazione Assembleare e, in particolare, hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Tutti gli Organismi Associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto e dei regolamenti sociali, se e quando emanati, e di pagare annualmente la quota Associativa.

### Articolo 12 - Quota Associativa

La quota Associativa per il primo anno dalla costituzione viene stabilita nell'atto costitutivo; per gli anni Associativi verrà stabilita dall'Assemblea.

La quota Associativa potrà essere versata in due rate uguali, la prima entro il 30 giugno e la seconda entro il 31 dicembre di ogni anno; in caso di unica rata il pagamento deve comunque essere effettuato entro il 30 giugno.

Le prestazioni fornite all'Associazione dalle Associazioni aderenti sono normalmente a titolo gratuito.

In caso di necessità, l'Associazione, potrà avvalersi di personale dipendente o di prestatori di opera retribuiti nel rispetto della normativa vigente.

#### Articolo 13 - Recesso ed esclusione

La qualità di Associato si perde cessa per:

- a) recesso dall'Associazione;
- b) scioglimento dell'Organismo Associato;
- c) mancato pagamento anche di una sola rata della quota Associativa entro un mese dalla scadenza;
- d) esclusione.

Il recesso è comunicato al Consiglio Regionale mediante raccomandata a.r.,

Il recesso ha effetto immediato.

L'esclusione è disposta con deliberazione motivata del Consiglio Regionale, da comunicata all'Organismo Associato escluso mediante raccomandata a.r., quando l'Organismo Associato aderente non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni se emanati ed alle deliberazioni dell'Assemblea e quando, in qualunque modo, arrechi danni morali e materiali all'Associazione.

Gli Organismi Associati receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso

della quota Associativa pagata.

Gli Organismi Associati esclusi possono opporsi al provvedimento del Consiglio Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta comunicazione dell'esclusione con ricorso scritto all'Associazione. Sul ricorso decide inappellabilmente l'Assemblea dell'Associazione nella prima riunione.

# TITOLO IV ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

## Articolo 14 - Organi dell'Associazione

Sono organi della Associazione:

- a) l'Assemblea degli Organismi Associati;
- b) il Consiglio Regionale;
- c) il Presidente;
- d) il Vice Presidente;
- e) il Tesoriere.

### Articolo 15 - Funzioni dell'Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione; essa si riunisce almeno tre volte all'anno e ogni qual volta ne faccia richiesta scritta al Consiglio Regionale almeno un decimo degli Organismi Associati, nonchè quando venga ritenuto necessario dal Consiglio Regionale.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca le cariche sociali (Consiglio Regionale, Presidente e Vice Presidente);
- b) determina gli indirizzi generali dell'azione dell'Associazione per l'anno successivo ed approva le iniziative vincolanti per tutti gli Organismi Associati:
- c) stabilisce eventualmente indirizzi generali di gestione cui il Consiglio Regionale deve attenersi;
- d) approva la relazione del Consiglio Regionale uscente;
- e) approva i bilanci;
- f) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione dell'Associazione che vengano ad essa demandate dal Consiglio Regionale;
- g) determina le quote Associative annuali;
- h) approva e modifica l'eventuale Regolamento inerente i diversi aspetti del funzionamento interno dell'Associazione;
- i) stabilisce eventualmente commissioni e gruppi di lavoro;
- I) delibera sui ricorsi avverso il rigetto delle domande di adesione all'Associazione e sui ricorsi avverso l'esclusione degli Organismi Associati;
- m) delibera su tutto quanto, anche se non previsto nella presente elencazione, sia sottoposto alla sua competenza dagli Organi dell'Associazione;
- n) stabilisce eventualmente il calendario delle riunioni assembleari.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli Organismi Associati (fatta eccezione per la seconda convocazione, che sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti) e delibera efficacemente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, fatta eccezione per la nomina e la revoca delle cariche sociali per deliberare sulle quali occorre la presenza di almeno i due terzi degli Organismi Associati (fatta eccezione per la seconda convocazione, che sarà valida purchè sia presente almeno la metà più uno degli Organismi Associati).

L'Assemblea straordinaria è competente per deliberare sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento e messa in liquidazione dell'Associazione e deliberazioni conseguenti.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno i due terzi degli Organismi Associati (fatta eccezione per la seconda convocazione, che sarà valida purchè sia presente almeno la metà più uno degli Organismi Associati) e delibera efficacemente con il voto favorevole di tanti Organismi Associati che rappresentino almeno i tre quarti dei presenti, purchè con tale maggioranza sia raggiunta almeno la metà più uno di tutti gli Organismi Associati.

## Articolo 16 - Partecipazione e voto in Assemblea

Tutti gli Organismi Associati partecipano all'Assemblea, ma non possono essere rappresentati da più di due loro delegati.

Ogni Organismo Associato ha diritto ad un voto.

Non è prevista la possibilità che un Organismo Associato possa rappresentarne un altro.

## Articolo 17 - Convocazione e forme di pubblicità delle Assemblee

L'Assemblea è convocata dal Presidente o dal Vice Presidente.

L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'Assemblea e l'elenco delle materie da trattare; potrà essere prevista una seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Nel caso in cui almeno un decimo degli Organismi Associati faccia richiesta al Consiglio Regionale di convocazione dell'assemblea e non si provveda entro 60 giorni dalla richiesta, la convocazione potrà essere fatta dagli Organismi Associati richiedenti.

Le Assemblee devono essere convocate con preavviso di almeno 15 giorni con comunicazione agli Organismi Associati da farsi mediante lettera raccomandata a.r. indirizzata alla sede di ogni Organismo Associato ovvero mediante posta elettronica con richiesta di conferma.

Ogni Organismo Associato avrà l'onere di comunicare al Consiglio Regionale le variazioni di sede e di indirizzo di posta elettronica.

In mancanza di variazione comunicata da ogni Organismo Associato al Consiglio Regionale mediante lettera raccomandata a.r., varranno la sede e l'indirizzo di posta elettronica:

- per gli Organismi Associati fondatori: indicati nell'atto costitutivo;
- per gli Organismi Associati ordinari: comunicati all'atto dell'adesione.

In mancanza di indicazione nell'atto costitutivo o all'atto dell'adesione o successivamente comunicato dell'indirizzo di posta elettronica, le convocazioni dell'Assemblea potranno essere fatte solo con raccomandata a.r..

Saranno comunque valide le Assemblee, anche se non ritualmente convocate, quando siano presenti tutti gli Organismi Associati e tutti i Consiglieri Regionali.

### Articolo 18 - Presidenza dell'Assemblea e svolgimento

Le Assemblee saranno presiedute dal Presidente e in sua assenza dal Vice Presidente e in assenza anche di questi dal Consigliere più anziano d'età; in mancanza l'Assemblea eleggerà a maggioranza semplice il proprio presidente.

Il presidente dell'Assemblea verifica la regolare costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione a partecipare degli intervenuti, di-



rige la discussione, propone gli argomenti da trattare, regola lo svolgimento delle votazioni, invita l'Assemblea a deliberare e accerta il risultato delle votazioni; prima di ogni votazione invita i presenti a formulare le proprie osservazioni e dichiarazioni.

Le votazioni dovranno essere fatte in forma palese.

## Articolo 19 - Deliberazioni assembleari

Le deliberazioni dell'Assemblea dovranno risultare da apposito verbale sottoscritto dal presidente dell'Assemblea e da un segretario scelto dal Presidente stesso fra gli intervenuti; vengono raccolte in un apposito "Libro verbali assemblee".

Ai verbali possono essere uniti eventuali allegati.

Il "Libro verbali assemblee" deve rimanere depositato presso la sede operativa dell'Associazione, se stabilita; nel caso in cui non sia stabilita la sede operativa deve rimanere depositato presso la sede dell'Associazione.

## Articolo 20 - Consiglio Regionale

Il Consiglio Regionale è composto da un numero di componenti variabile da tre a sette secondo le decisioni dell'Assemblea.

Al suo interno viene eletto, dall'Assemblea, il Presidente ed eventualmente anche il Vice Presidente.

Il Consiglio Regionale resta in carica tre anni ed i componenti sono rielegaibili.

Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica per il mandato di Consiglieri Regionali.

Le cariche di Presidente e di Vice Presidente non sono però rinnovabili per più di due mandati consecutivi.

Il Consiglio Regionale, nei limiti di quanto eventualmente stabilito dall'Assemblea, è investito dei più ampi poteri in ordine alla gestione e amministrazione dell'Associazione per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire, per il conseguimento degli scopi sociali e per l'attuazione delle delibere programmatiche Assembleari.

Il Consiglio Regionale inoltre:

- a) gestisce i rapporti economici dell'Associazione;
- b) redige i regolamenti per la disciplina dell'attività dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) presenta annualmente una relazione sull'attività svolta;
- d) predispone il progetto di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea e il bilancio all'Assemblea;
- e) nomina al proprio interno un Responsabile Amministrativo (o Tesoriere);
- f) coordina le commissioni e i gruppi di lavoro;
- g) decide sulle domande di adesione all'Associazione;
- h) stabilisce l'eventuale sede operativa dell'Associazione.
- Il Consiglio Regionale può attribuire specifici incarichi a propri membri, anche in via continuativa, con facoltà di rappresentare in tali ambiti l'Associazione.
- Il Presidente o il Vice Presidente convoca il Consiglio Regionale almeno cinque volte l'anno e comunque quando lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due Consiglieri Regionali. Nel caso in cui il Presidente o il Vice Presidente non convochi il Consiglio Regionale entro trenta giorni dalla richiesta, la convocazione potrà essere effettuata

da tutti i Consiglieri richiedenti.

Le riunioni del Consiglio Regionale sono presiedute dal Presidente e in sua assenza dal Vice Presidente e in assenza anche di questi dal Consigliere Regionale più anziano d'età.

Le convocazioni dovranno essere effettuate con raccomandata a.r. o con avviso di posta elettronica con richiesta di conferma da inviarsi ai Consiglieri Regionali, almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione, contenente il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonchè l'elenco delle materie da trattare, ovvero con ogni altra modalità, sempre con il medesimo preavviso, che il Presidente riterrà opportuna, purchè si abbia la certezza che i Consiglieri Regionali siano informati della riunione e degli argomenti da trattare.

Le riunioni del Consiglio Regionale sono valide quando siano presenti almeno tre Consiglieri Regionali ed uno di questi sia il Presidente o il Vice Presidente ovvero in assenza di costoro quando siano presenti almeno quattro Consiglieri Regionali. Il Consiglio si intenderà validamente riunito, anche in assenza di convocazione, quando siano presenti tutti i Consiglieri regionali.

Il Consiglio Regionale delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale la decisione del Presidente dell'Associazione (per tale effetto il Presidente non può essere sostituito dal Vice Presidente); qualora il Presidente non sia presente, in caso di parità di voti, la deliberazione si intende non adottata.

Le deliberazioni del Consiglio Regionale dovranno risultare da apposito verbale sottoscritto dal presidente della riunione e da un segretario scelto dal Presidente stesso fra gli intervenuti; vengono raccolte in un apposito "Libro verbali Consiglio".

Il "Libro verbali Consiglio" deve rimanere depositato presso la sede operativa dell'Associazione, se stabilita; nel caso in cui non sia stabilita la sede operativa deve rimanere depositato presso la sede dell'Associazione.

### Articolo 21 - Presidente, Vice Presidente e Tesoriere

Il Presidente ha la rappresentanza generale dell'associazione e pertanto la rappresenta la a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio.

Al Presidente spetta l'uso della firma sociale.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Regionale.

Il Presidente o il Vice Presidente può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e agire su di essi.

In caso di assenza temporanea, di dimissioni o sopravvenuta impossibilità del Presidente a svolgere le sue funzioni, il Vice Presidente lo sostituisce assumendone temporaneamente le veci. La firma del Vice Presidente attesta di per sé l'assenza o l'impedimento del Presidente. Il Vice Presidente può non essere nominato.

Il Tesoriere o Responsabile Amministrativo ha il compito di curare la gestione economica e finanziaria dell'Associazione, tenere la contabilità ed effettuare le relative verifiche, predisporre il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea, controllare la tenuta dei libri contabili, curare la riscossione delle quote associative e delle entrate in genere.

## Articolo 22 - Elettività delle cariche

Le cariche degli organi dell'Associazione sono elettive.

Le cariche di Presidente, Vice Presidente, Tesoriere e Consigliere Regio-



nale sono tutte gratuite.

E' parimenti gratuita la partecipazione alle commissioni ed ai gruppi di lavoro.

## TITOLO V PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

# Articolo 23 - Patrimonio della Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) da donazioni, legati, lasciti;
- c) da ogni altra entità patrimoniale legittimamente acquisita dall'Associazione nel rispetto della Legge e del presente Statuto.
- L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
- quote associative e contributi degli Organismi Associati;
- sovvenzioni, sottoscrizioni e contributi di privati, singoli o istituzioni nazio-
- contributi derivanti da convenzioni e partecipazioni a bandi e progetti nazionali ed internazionali;
- donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo.

# Articolo 24 – Esercizio finanziario e bilancio

L'esercizio finanziario si apre il 1° gennaio di e si chiude il 31 dicembre di

E' fatto espresso obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale.

Al riguardo il Consiglio Regionale redigerà il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo, secondo disposizioni di Legge.

La proposta di bilancio consuntivo deve essere spedita agli Organismi associati almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea di approvazione del bilancio.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e/o i lasciti rice-

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

È obbligatorio impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali dell'Associazione e di quelle a esse direttamente

Per le attività connesse o collegate verrà tenuta una separata contabilità. connesse.

## TITOLO VI SCIOGLIMENTO

# Articolo 25 - Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordina-

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il suo patrimonio deve essere obbligatoriamente devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (preferendo, ove possibile e non in contrasto con questa stessa clausola, organizzazioni di donne) o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

### TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI e TRANSITORIE

Articolo 26 – Simbolo e comunicazioni rivolte al pubblico

Il simbolo dell'Associazione deve riportare la dicitura "Coordinamento delle Case delle donne e dei Centri Antiviolenza dell'Emilia Romagna - ONLUS". È obbligatorio l'uso, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "Onlus".

### Articolo 27 - Norma transitoria

In sede di atto costitutivo viene nominato, a carattere transitorio, un Consiglio Regionale composto di tre componenti; fra tali componenti viene altresì nominato, sempre a carattere transitorio, il Presidente; tali organismi hanno il compito di adempiere a tutto quanto necessario per la legale costituzione dell'Associazione, compreso l'inoltro della domanda di iscrizione al Registro delle ONLUS e in ogni altro Registro pubblico ritenuto opportuno, e di convocare l'Assemblea entro sei mesi dalla costituzione per la nomina degli organismi permanenti.

## Articolo 28 - Computo dei termini

Tutti i termini previsti in tema di convocazione dell'Assemblea e del consiglio Regionale si intendono sospesi per i mesi di agosto e per il periodo che va dal 25 dicembre di ogni anno al 6 gennaio dell'anno successivo.

## Articolo 29 - Disposizione residuale

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le norme stabilite dal Codice Civile in tema di associazioni non riconosciute e dalla normativa vigente, in particolare, per quanto attinente, il D.Lgs.4 dicembre 1997 n.460.

In adempimento a quanto stabilito dall'art. 27 dello statuto che precede, le comparenti procedono a nominare a carattere transitorio, Consiglio Regionale di tre membri ed il Presidente.

A comporre il Consiglio Regionale vengono nominate:

- ORIANI ANTONELLA, nata a Faenza (Ravenna) il 21 aprile 1961, residente a Faenza (Ravenna), in Via Ravegnana n. 42, codice fiscale RNO NNL 61D61 D458L, con carica di Presidente, che accetta la carica;
- GARDINAZZI LUCIA, nata a Luzzara (Reggio nell'Emilia) il 5 settembre 1949, residente a Reggio nell'Emilia, in Via Piani n. 20, codice fiscale GRD LCU 49P45 E772Q, che accetta la carica;
- FRIGERI SAMUELA, nata a Fidenza il 25 agosto 1967, residente a Parma in via Albanese n. 1, codice fiscale FRG SML 67M65 B034J, che accetta la carica.

In adempimento a quanto disposto all'art. 17 dello statuto vengono riportati gli indirizzi di posta elettronica di ciascun Organismo associativo:

- La Città delle Donne:

telefonorosapiacenza@libero.it

- Nondasola Donne insieme contro la violenza Onlus: info@nondasola.it
- Linea Rosa Onlus:

linearosa@racine.ra.it

- Casa delle Donne contro la violenza Onlus:

most@donnecontroviolenza.it

- Casa delle Donne per non subire violenza Onlus:

casadonne@women.it

- Demetra Donne in aiuto Onlus:

donne@demetra-lugo.it

- SOS Donna Onlus:

info@sosdonna.com

- Rompi il Silenzio Onlus:

rompiilsilenzio@virgilio.it

- Centro Antiviolenza Onlus:

acavpr@libero.it

Il presente atto è soggetto ad imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 11 bis della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

L'atto, le relative copie conformi e tutte le formalità conseguenti sono esenti da imposta di bollo in modo assoluto ai sensi dell'art. 27 bis della Tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642.

Ho letto ai comparenti, che lo hanno approvato, questo atto scritto con mezzi elettronici e da me completato su nove fogli per pagine trentacinque e parte della trentaseiesima e che viene sottoscritto alle ore diciassette e trenta minuti.

FIRMATO:

PATRIZIA GHETTI

NADIA PIOPPI

- SUSANNA BIANCONI
  - ALESSANDRA BAGNARA
- " SAMUELA FRIGERI
- " ANNA GALLAZZI
- ANTONELLA ORIANI
- " NADIA SOMMA
- " LUCIA GARDINAZZI
- " ALBERTO VALERIANI Notaio

COPIA CONFORME ALLIORIGINALE ESISTENTE AI MIEI ATTI

2 5 GIU. 2009

Boloona..

14